



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 57/24 DEL 21.11.2018

---

**Oggetto:** Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda. Integrazione Delib.G.R. n. 38/35 del 24.7.2018

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda alla Giunta regionale che nella seduta del 24 luglio scorso è stata assunta la deliberazione n. 38/35 con la quale sono state approvate le "Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia - Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda".

L'Assessore prosegue informando, che a seguito di un incontro tecnico tra i funzionari dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l'Università degli Studi di Sassari e i rappresentanti delle Province e della Città Metropolitana di Cagliari è emersa la necessità di integrare e modificare alcune parti della citata delibera, nonché la riscrittura di alcune parti dell'allegato tecnico che viene quindi riproposto interamente.

L'Assessore ritiene anche utile che venga diramata una circolare esplicativa che si allega.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, tutto ciò premesso e considerato, fatte salve le altre disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 38/35 del 24.07.2018 propone alla Giunta Regionale, nelle more dell'adozione del piano faunistico venatorio regionale e nel rispetto del principio generale della tutela della fauna selvatica e di programmazione e disciplina del prelievo venatorio contenuti nell'attuale normativa regionale, che:

1. I concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano obbligati a trasmettere entro il mese di marzo alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio le statistiche di tutti gli abbattimenti, effettuati all'interno della zona autogestita, mediante format predisposto dalla amministrazione regionale.
2. I concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento primaverile, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico e trasmessa, entro il mese di aprile, a cura del presidente, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio. I dati dovranno pervenire nella forma indicata nell'allegato tecnico (dati quantitativi e cartografici), accompagnati da una dichiarazione



firmata dal tecnico faunistico, attestante il rispetto delle linee guida contenute nello stesso allegato tecnico.

3. Alla luce dei dati elaborati dai tecnici faunistici e trasmessi dai presidenti, previa verifica della loro correttezza, le Province o la Città Metropolitana competenti per territorio predispongano entro il mese di maggio un elenco delle aree di caccia in concessione autogestita del territorio provinciale nelle quali si propone di consentire l'esercizio della caccia ad una o a entrambe le specie, sulla base del raggiungimento di una soglia minima di densità, determinata a livello regionale e riscontrata attraverso censimenti primaverili.

4. I concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento estivo, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico, e trasmessa, entro il 20 di settembre, a cura del presidente, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio. I censimenti avranno obiettivi diversi per le due specie. Per la pernice sarda, i censimenti saranno finalizzati ad ottenere la produttività annuale delle coppie censite in primavera, su cui si baserà il piano di prelievo. Per la lepre sarda, che non presenta invece una stagionalità nella riproduzione, i censimenti forniranno una verifica delle densità primaverili, a cui andranno applicati valori medi di produttività derivati da dati cinegetici delle stagioni precedenti per determinare le quantità di prelievo sostenibile. Al termine dei censimenti, entro il 20 Settembre, i presidenti delle Autogestite trasmetteranno alle Amministrazioni provinciali o alla Città Metropolitana i dati relativi agli esiti dei censimenti estivi. I dati dovranno pervenire nella forma indicata nell'allegato tecnico (dati quantitativi e cartografici), accompagnati da una dichiarazione firmata dal tecnico faunistico, attestante il rispetto delle linee guida contenute nello stesso allegato tecnico. Per le aree Autogestite autorizzate al prelievo, per la stagione venatoria in questione, i dati trasmessi dovranno riportare la quota di prelievo proposta, sulla base delle entità di prelievo compatibili con gli obiettivi determinati a livello regionale.

5. Alla luce dei dati trasmessi dai tecnici faunistici, previa verifica della loro correttezza, le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana provvederanno a comunicare alla Regione le quote di prelievo ammesse per ciascuna area, entro il mese di settembre.

6. Le zone in concessione autogestita inadempienti, anche per un solo anno, non potranno esercitare la caccia alla Pernice sarda e alla Lepre sarda. A tale riguardo le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, in considerazione delle competenze loro attribuite ed in



particolare a quelle relative all'istruttoria delle istanze di rinnovo delle concessioni autogestite, dovranno segnalare le concessioni inadempienti .

7. Vengano approvate le linee guida allegate alla presente Delibera per farne parte integrante.
8. Venga diramata una circolare esplicativa sulle attività da svolgere.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità

### **DELIBERA**

Fatte salve le altre disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 38/35 del 24.07.2018, nelle more dell'adozione del piano faunistico venatorio regionale e nel rispetto del principio generale della tutela della fauna selvatica e di programmazione e disciplina del prelievo venatorio contenuti nell'attuale normativa regionale, che:

1. I concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano obbligati a trasmettere entro il mese di marzo, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio, le statistiche di tutti gli abbattimenti, effettuati all'interno della zona autogestita, mediante format predisposto dalla amministrazione regionale.
2. I concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento primaverile, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico e trasmessa, entro il mese di aprile, a cura del presidente, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio. I dati dovranno pervenire nella forma indicata nell'allegato tecnico (dati quantitativi e cartografici), accompagnati da una dichiarazione firmata dal tecnico faunistico, attestante il rispetto delle linee guida contenute nello stesso allegato tecnico.
3. Alla luce dei dati elaborati dai tecnici faunistici e trasmessi dai presidenti, previa verifica della loro correttezza, le Province o la Città Metropolitana competenti per territorio predispongano entro il mese di maggio un elenco delle aree di caccia in concessione autogestita del territorio provinciale nelle quali si propone di consentire l'esercizio della caccia ad una o a entrambe le specie, sulla base del raggiungimento di una soglia minima di densità, determinata a livello regionale e riscontrata attraverso censimenti primaverili



4. I concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento estivo, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico, e trasmessa, entro il 20 di settembre, a cura del presidente, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio. I censimenti avranno obiettivi diversi per le due specie. Per la pernice sarda, i censimenti saranno finalizzati ad ottenere la produttività annuale delle coppie censite in primavera, su cui si baserà il piano di prelievo. Per la lepre sarda, che non presenta invece una stagionalità nella riproduzione, i censimenti forniranno una verifica delle densità primaverili, a cui andranno applicati valori medi di produttività derivati da dati cinegetici delle stagioni precedenti per determinare le quantità di prelievo sostenibile. Al termine dei censimenti, entro il 20 Settembre, i presidenti delle Autogestite trasmetteranno alle Amministrazioni provinciali o alla Città Metropolitana i dati relativi agli esiti dei censimenti estivi. I dati dovranno pervenire nella forma indicata nell'allegato tecnico (dati quantitativi e cartografici), accompagnati da una dichiarazione firmata dal tecnico faunistico, attestante il rispetto delle linee guida contenute nello stesso allegato tecnico. Per le aree Autogestite autorizzate al prelievo, per la stagione venatoria in questione, i dati trasmessi dovranno riportare la quota di prelievo proposta, sulla base delle entità di prelievo compatibili con gli obiettivi determinati a livello regionale.
5. Alla luce dei dati trasmessi dai tecnici faunistici, previa verifica della loro correttezza, le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana provvederanno a comunicare alla Regione le quote di prelievo ammesse per ciascuna area, entro il mese di settembre.
6. le zone in concessione autogestita inadempienti, anche per un solo anno, anche se rinnovate non potranno esercitare la caccia alla Pernice sarda e alla Lepre sarda. A tale riguardo le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, in considerazione delle competenze loro attribuite ed in particolare a quelle relative all'istruttoria delle istanze di rinnovo delle concessioni autogestite, dovranno segnalare le concessioni inadempienti.
7. Vengano approvate le linee guida allegate alla presente Delibera per farne parte integrante.
8. Venga diramata una circolare esplicativa sulle attività da svolgere.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru